

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 1915 del 30 giugno 2017

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) Lotto 24 e dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) Lotto 25 in Comune di San Possidonio (MO).

Liquidazione a favore dell'Ing. Enrico Leonardi, C.F. LNRNRC54C09A944V, P.IVA 03101750374, della quota parte del 50% dovuta a titolo di acconto relativa al compenso per l'incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) nel ricorso R.G. n. 2804/2015 promosso dal Presidente della Regione Emilia-Romagna nella qualità di Commissario delegato all'emergenza terremoto del maggio 2012, ai sensi del D.L. n. 74/2012, conv. con mod. in L. n. 134/2012 e ss.mm.ii. avanti la Corte d'Appello di Bologna, ex art. 702-bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 29, D.Lgs. n. 150/2011 e art. 54, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con

modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31/12/2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell’Agenzia di protezione civile in “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all’art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al sottoscritto Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici provvisori;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012;

Rilevato che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), e con ordinanza n. 15 del 31/07/2012 e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS), si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i prefabbricati modulari scolastici, gli edifici scolastici provvisori e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite ed agli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture;

Dato atto che a seguito dell'esperimento delle procedure di gara per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS), degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) nonché degli Edifici Scolastici Provvisori eseguiti direttamente dai Comuni, le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento, e sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento richiesti dalle Amministrazioni comunali di riferimento, ovvero le operazioni di

collaudo, laddove ultimati;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014 ed a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2018 (nota dell'Agenzia delle Entrate prot. Age.Agedremr.RegistroUfficiale.0072576.22-12-2016-U assunta al CR/2016/70323 del 23/12/2016) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio), al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10, D.L. 83/2012, prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso delle aree in oggetto;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio dei procedimenti finalizzati all'espropriazione delle aree in argomento;

Dato atto che con Decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013 si è proceduto alla determinazione dell'indennità provvisoria per la procedura relativa alla realizzazione degli EST e con Decreto del Commissario Delegato n. 700 del 29/07/2013 si è proceduto alla determinazione dell'indennità provvisoria per la procedura relativa alla realizzazione dei PMS, notificando successivamente le stesse indennità alle ditte interessate dai procedimenti in oggetto, ex art. 20, comma 4, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii;

Rilevato che gli ex comproprietari degli immobili ora espropriati non hanno dato alcun riscontro alle notifiche effettuate, ovvero hanno esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria così quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'indennità provvisoria proposta deve pertanto ritenersi non concordata;

Considerato che a seguito dell'indennità provvisoria e di occupazione temporanea non concordata, l'Autorità Espropriante ha disposto con decreto n. 1434 del 22/11/2013 i depositi, presso la Cassa Depositi e Prestiti, delle indennità a favore dei proprietari, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Rilevato che in seguito alla notificazione dell'elenco dei soggetti che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione, con decreto n. 294 del 28/02/2014 notificato nelle forme degli atti civili, gli attuali ex comproprietari hanno presentato formale istanza di volersi avvalere del procedimento di determinazione mediante terna dei tecnici ex art. 21, commi da 2 a 13, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto che a seguito dei depositi delle indennità di espropriazione ed occupazione, il Commissario Delegato ha emanato i decreti di esproprio nn. 1358 del 28/07/2015 e 1360 del 28/07/2015, nei confronti delle aree di proprietà dei soggetti sopra identificati;

Rilevato che la terna peritale costituitasi ha depositato la relazione di stima presso l'Autorità Espropriante, e la stessa ne ha dato notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, ex art. 21, comma 10, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Considerato che il Commissario delegato all'emergenza terremoto D.L. n. 74/2012 conv. con mod. in L. n. 134/2012 e ss.mm.ii., ha promosso ricorso avanti la Corte d'Appello di Bologna ex art. 702-bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 29 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 54 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., incardinato al R.G. 2804/2015, opponendosi alla determinazione definitiva dell'indennità di esproprio determinata dalla terna peritale;

Rilevato che nel giudizio instauratosi il Giudice adito ha nominato in data 04/10/2016 il Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.), nella persona dell'Ing. Enrico Leonardi, C.F. LNRNRC54C09A944V, P.IVA 03101750374, al fine di rispondere in maniera puntuale e precisa ad alcuni quesiti di natura tecnica, e richiedendo allo stesso di completare l'attività richiesta con il deposito di un elaborato peritale;

Dato atto che in data 29/11/2016, il Giudice con provvedimento ha disposto il pagamento dell'acconto pari ad euro 1.500,00 oltre accessori di legge, a titolo di fondo spese, ripartendolo internamente in misura eguale tra le parti;

Dato atto che il Commissario Delegato intende liquidare la propria quota pari al 50% dell'acconto a favore dell'Ing. Enrico Leonardi, per un importo pari ad € 750,00, oltre accessori di legge;

Vista la Fattura presentata dall'Ing. Enrico Leonardi C.F. LNRNRC54C09A944V, P.IVA 03101750374 (Prot. FTC/2017/209 del 27/06/2017 di pari importo), relativa alla quota pari al 50% a carico del Commissario Delegato, così come descritta nella tabella che segue:

A - Numero Fattura	B - Data emissione	D - Importo Lordo (oneri previdenziali, IVA 22% e ritenuta compresi)	C - Ritenuta
01/PA	30/05/2017	€ 951,60	€ 150,00

Ritenuto che si possa procedere alla liquidazione dell'importo lordo (oneri previdenziali ed IVA 22% compresa), descritto nella tabella di cui sopra, in favore dell'Ing. Enrico Leonardi, a titolo di fondo spese relativo a "Procedimento espropriativo PMS 24 EST 25 San Possidonio (MO) - quota parte pari al 50% del fondo spese liquidato con provvedimento del 29/11/2016 dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna nella causa R.G. 2804/2015, Commissario Delegato Ricostruzione vs. Grisendi e altri";

Considerato che l'importo della procedura in oggetto (inclusi oneri finanziari ed IVA al 22%) risulta ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che nell'ambito del procedimento espropriativo per la realizzazione di PMS 25 - EST 24 in Comune di San Possidonio (MO), gli attuali ex comproprietari, a seguito della mancata accettazione dell'indennità espropriativa notificata, hanno presentato formale istanza di volersi avvalere del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del DPR n. 327/2001, e successivamente al deposito della relazione peritale il Commissario delegato all'emergenza terremoto D.L. n. 74/2012 conv. con mod. in L. n. 134/2012 e ss.mm.ii., ha promosso ricorso avanti la Corte d'Appello di Bologna ex art. 702-bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 29 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 54 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., incardinato al R.G. 2804/2015, opponendosi alla determinazione definitiva dell'indennità di esproprio determinata dalla stessa terna peritale;
- 3) di dare atto nel giudizio instauratosi il Giudice adito ha nominato in data 04/10/2016 il Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.), nella persona dell'Ing. Enrico Leonardi dell'Ordine di Bologna (BO), C.F. LNRNRC54C09A944V, P.IVA 03101750374, con studio in Via A. Ristori 15, 40127 Bologna (BO) al fine di rispondere in maniera puntuale e precisa ad alcuni quesiti di natura tecnica, e richiedendo allo stesso di completare l'attività richiesta con il deposito di un elaborato peritale;
- 4) di dare atto che in data 29/11/2016, il Giudice adito con provvedimento ha disposto il pagamento dell'acconto pari ad euro 1.500,00 oltre accessori di legge, a titolo di fondo spese, ripartendolo internamente in misura eguale tra le parti;
- 5) di dare atto che con il presente provvedimento si intende liquidare la propria quota di acconto ripartita in misura eguale pari al 50% all'Ing. Enrico Leonardi, per una somma di € 750,00, oltre accessori di legge;
- 6) di corrispondere e liquidare a favore dell'Ing. Enrico Leonardi, LNRNRC54C09A944V, P.IVA 03101750374, a seguito della fattura emessa (Prot. FTC/2017/209 del 27/06/2017) la somma lorda relativa alla quota pari al 50% dell'acconto relativo a "Procedimento espropriativo PMS 24 EST 25 San Possidonio (MO) - quota parte pari al 50% del fondo spese liquidato con provvedimento del 29/11/2016 dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna nella causa R.G. 2804/2015, Commissario Delegato Ricostruzione vs. Grisendi e altri", così come specificata nella seguente tabella:

<i>N. Fattura e data emissione</i>	<i>Compenso al lordo della ritenuta, degli oneri previdenziali e di IVA al 22%</i>	<i>Ritenuta d'acconto</i>	<i>Compenso netto</i>
01/PA - 30/05/2017	€ 951,60	€ 150,00	€ 801,60

dando atto che la spesa è ricompresa nei quadri economici delle opere cui le aree

espropriate si riferiscono, e grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012;

- 7) di incaricare l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile affinché provveda alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di cui al punto 6) a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 8) di incaricare l'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile ad effettuare il versamento erariale dell'IRPEF così come da tabella che segue, entro i termini di legge:

<i>N. Fattura e data emissione</i>	<i>Ritenuta euro</i>
01/PA - 30/05/2017	€ 150,00

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)